



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. NOVELLO"



Piazza Caduti per la Libertà, 15 – 48121 RAVENNA – Tel. 0544-38228
Codice Fiscale: 92080680397 – Codice MIUR: RAIC82700G – Codice Ufficio: UFM4DL
Sito: <http://icsnovello.gov.it> - PEC: raic82700g@pec.istruzione.it - E-mail: icsnovello@gmail.com

I.C.S. - "GUIDO NOVELLO" - RAVENNA
Prot. 0003298 del 25/06/2018
(Uscita)

Al Consiglio di Istituto
del 29/06/2017

REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace e efficiente.

FINALITA' E SCOPI

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate
- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
- Garantire la qualità della prestazione.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola (art. 7 comma 6 lettera b D.Lgs 165/2001).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal **D.lgs. n.165/2001 all'art. 7** sono così riassumibili:

- 1.. devono essere conferiti *ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*, peraltro, *si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;*
- 2.. *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

3..la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

4..devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 40 Decreto Interministeriale 44 del 2001

Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa

1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di Istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Altra normativa di riferimento è la **Circolare del Ministero della Funzione Pubblica, n. 2 del 11 marzo 2008, attuativa della Legge n. 244 del 24-12-2007**: disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

ART. 1

(Requisiti professionali)

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore
- eventuali collaborazioni precedenti con istituti comprensivi o ordine di scuola afferente
- eventuali collaborazioni precedenti con il presente Istituto Comprensivo

Gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

ART. 2

(Controlli)

Dopo l'individuazione del miglior offerente, ai fini dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza della graduatoria, l'amministrazione procedente effettuerà idonei controlli, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, o comunque in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

I relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi, sono effettuati con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

E', in capo alle amministrazioni, l'onere di effettuare il controllo a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede d'istanza, procedendo, in un'ottica di massima semplificazione, all'acquisizione diretta delle informazioni, qualora queste siano in suo possesso o possano essere acquisite da altre pubbliche amministrazioni.

Pertanto, l'istituto scolastico procederà direttamente alla verifica del casellario giudiziale con richiesta alla Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda i documenti non in possesso delle pubbliche amministrazioni, l'aggiudicatario, entro il termine dato dalla scuola, è tenuto ad esibire, in originale l'ulteriore documentazione probatoria qualora richiesta dall'istituto comprensivo, a conferma delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

ART.3

(Pubblicazione degli avvisi di selezione)

Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto per un tempo minimo di 15 giorni o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo previsto per la prestazione

ART. 4

(Criteri di scelta e procedure per i contratti)

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, ONLUS e di volontariato, finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.

Qualora il personale esperto sia dipendente di altro istituto scolastico, occorrerà la preventivo a autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ma non sarà necessario l'emissione del bando e l'incarico verrà effettuato ai sensi **dell'art. 35 CCNL comparto scuola 2007** collaborazioni plurime per il personale docente o **dell'art. 57 CCNL comparto scuola 2007** collaborazioni plurime personale ATA.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna:

- Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- A garantire la qualità della prestazione;
- A valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili.

Nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

ART. 5

(compenso)

Qualora il personale esperto sia interno all'istituto comprensivo, esso dovrà ricevere incarico con compenso corrispondente a quello stabilito dal CCNL per le ore aggiuntive di insegnamento o funzionali in caso di personale docente, o di straordinario in caso di personale A.T.A..

Qualora il personale esperto sia dipendente di altro istituto scolastico, e, prescindendo da un avviso di selezione, sia assunto con contratto di collaborazione plurima, esso sarà destinatario di incarico remunerato con compenso corrispondente a quello stabilito dal CCNL per le ore aggiuntive di insegnamento o funzionali in caso di personale docente, o di straordinario in caso di personale A.T.A..

Qualora un dipendente di altra scuola partecipi ad un bando di selezione aperto al pubblico, avendo ignorato l'avviso interno, dovrà essere remunerato in base al compenso indicato nel bando, con contratto di prestazione d'opera occasionale e non secondo un incarico di collaborazione plurima.

In caso la prestazione consista in docenza, direzione, organizzazione e controllo per corsi di aggiornamento o tutoraggio, i compensi possono superare quelli stabiliti dal CCNL per gli incarichi aggiuntivi, in base a quanto previsto dal **D.I. 326 del 1995**.

In caso di selezione di esperti esterni, il compenso indicato nel bando viene stabilito dal Dirigente scolastico tenuto conto del grado di preparazione, dell'esperienza richiesti, e dei mezzi propri eventualmente forniti dall'esperto stesso.

Art. 6

(predisposizione del contratto)

Nel contratto di collaborazione occasionale occorrerà tener conto di quanto previsto dalla circ. 2/2008 della Funzione pubblica ove subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

L'Istituto comprensivo pubblicherà sul sito l'informativa sul trattamento dei dati e informerà l'esperto esterno circa la necessità che prenda visione di tale informativa sul sito. Tale informativa esporrà gli obblighi, da parte dell'istituto, di pubblicare sul proprio sito, i compensi, gli estremi del contratto e anche il curriculum vitae.

Art. 7

(contratti con associazioni, cooperative o altri enti che forniscono servizi con esperti esterni)

Le regole sopra esposte valgono per gli esperti esterni persone fisiche. Qualora il servizio sia svolto da esperti affiliati ad associazioni, cooperative o altre forme giuridiche di enti, il contratto verrà stipulato con la persona giuridica (associazione/cooperativa o altro) e le regole da seguire saranno quelle dettate dal codice dei contratti per i servizi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Zinno